



COMUNICATO UFFICIALE N. 266/IC
DEL 12 AGOSTO 2002

266/1049

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'Avv. Rodolfo Lena, Presidente, dall'Avv. Cesare San Mauro e dal Dott. Vincenzo Basso, Componenti, nella sua riunione del 27 Luglio 2002 ha assunto le seguenti decisioni:

""

STAGIONE SPORTIVA 2001-2002

*DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI **GIOVANNI SARTORI** (DIRETTORE SPORTIVO CHIEVO VERONA A.C.) **SIMONE SANTIN** (TESSERATO CARRARESE CALCIO GIA' TESSERATO CHIEVO VERONA A.C.) **SIMONE PERETTI** (TESSERATO A.C. LEGNAGO SALUS GIA' TESSERATO CHIEVO VERONA A.C.) E DELLA SOCIETA' **CHIEVO VERONA A.C.***

In data 3 ottobre 2001 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:

- Giovanni Sartori direttore sportivo del Chievo Verona A.C.;
- Simeone Santin calciatore tesserato della Carrarese Calcio, già tesserato per il Chievo Verona A.C.;
- Simone Peretti calciatore tesserato della A.C. Legnago Salus già tesserato per il Chievo Verona A.C.;
- La società Chievo Verona A.C..

Per rispondere:

- i primi tre della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C, per avere in corso fra di loro e nelle rispettive qualifiche sopra

evidenziate predisposto una convenzione con il Giorgione Calcio con la quale si simulava fra le parti una comproprietà dei due calciatori, al fine di eludere i limiti imposti dall'art. 38 del Regolamento della Lega e di acquisire da parte della società Giorgione Calcio un premio di valorizzazione non dovuto perché inesistente;

- la società della violazione di cui all'art. 2 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti addebitati ai suoi tesserati.

Nel deferimento citato, il Procuratore faceva riferimento alla nota a lui indirizzata dal curatore del fallimento della società Giorgione Calcio il quale nel corso della sua attività istruttoria, veniva a conoscenza di una scrittura privata non resa nota alla Lega tra la fallita società e la società Chievo Verona con la quale veniva simulata tra le due società una comproprietà dei due calciatori Simone Santin e Simone Peretti stabilendo, inoltre a favore della Giorgione Calcio un premio di valorizzazione legato alla presenza dei citati calciatori in gare ufficiali di campionato.

Nel corso dell'udienza tenutasi presso la sede della Lega il 27 luglio 2002 il rappresentante della Procura dott. Stefano Palazzi, chiedeva l'inibizione per mesi quattro del dirigente Giovanni Sartori, la squalifica dei calciatori Santin e Peretti sino al 30 settembre 2002 e l'ammenda di euro 4.000,00 a carico della società Chievo nulla potendo contestare alla società Giorgione per l'intervenuto fallimento, nonché all'allora direttore della Giorgione, Claudio Capuzzo in quanto non più tesserato della F.I.G.C.

Nella sua memoria difensiva del 22 luglio 2002 la società Chievo contestava la ricostruzione dei fatti così come accertati dalla Procura Federale, ritenendo non provato che il consenso intervenuto tra le parti tendesse al trasferimento temporaneo dei calciatori e che in definitiva tale accordo non avesse il carattere di anti-giuridicità descritto nell'impianto accusatorio.

Nella sua memoria, la società Chievo avanzava formale istanza di escussione del curatore fallimentare del Giorgione al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla definizione del procedimento di cui trattasi e, in via subordinata, l'assoluzione per intervenuta prescrizione.

Deve questa Commissione, innanzitutto, respingere la richiesta di prescrizione considerato che i fatti di cui trattasi sono intervenuti nel luglio 1999 e che durante questo tempo è intervenuta la proroga dei termini prevista dal Codice di Giustizia Sportiva nei casi di atti interrottivi degli Organi disciplinari.

Ritiene, inoltre questa Commissione che per appurare compiutamente i fatti sia necessario accogliere la richiesta del Chiedo e acquisire la testimonianza del collaboratore dell'Ufficio Indagini Biagio Martino, che raccolse in data 21 dicembre 2000 le dichiarazioni del Sartori.

Per questi motivi su esposti, la Commissione Disciplinare

o r d i n a

l'acquisizione delle testimonianze del Rossetti, a cura della richiedente Chievo Verona, e del Martino rinviando ad apposita determinazione presidenziale la fissazione della data dell'udienza.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANTONIO MASCHIO (TESSERATO FERMANA CALCIO)

Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 4 Marzo 2002 si contesta al calciatore Antonio Maschio tesserato della Fermana Calcio la violazione di cui all'art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 11 co. 2 del Regolamento per l'esercizio della Attività di Dirigente di calciatori per non aver provveduto al pagamento dei compensi pattuiti ai componenti del Collegio Arbitrale così come stabilito nel lodo arbitrale del 22.1.2001 ratificato dalla Commissione Procuratori Sportivi in data 13.2.2001.

Alla riunione odierna è presente in rappresentanza della Procura Federale il Dr. Stefano Palazzi.

L'incolpato non è presente nè in via personale nè attraverso un proprio legale rappresentante nè risulta prodotta alcuna memoria difensiva.

Nel proprio intervento il Dr. Palazzi sottolinea come risulti in modo non equivoco il fatto oggettivo del mancato adempimento alla esecuzione del lodo arbitrale di cui sopra; esiste pertanto a suo carico responsabilità oggettiva ed automatica.

IL Dr. Palazzi al termine del proprio intervento ha richiesto per il calciatore la squalifica a tutto il 10 settembre 2002.

Ritenendo non equivoci i fatti così come descritti e documentati la Commissione

d e l i b e r a

di irrogare al calciatore Antonio Maschio la sanzione della squalifica a tutto il 10 settembre 2002.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE CASCIANA (VICE PRESIDENTE GELA J.T.) E DELLA SOCIETA' GELA J.T.

Su deferimento del Procuratore Federale del 25 Ottobre 2001, si contesta a:

1) Giuseppe Casciana, Vice Presidente della società Gela J.T. S.r.l.;

2) Gela J.T. S.r.l.;

- al primo: la violazione dell'art. 3 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro dell'incontro Gela – Sora del 29.1.2001 e della classe arbitrale, attribuendo al primo; A) la percezione di denaro o di altra utilità per compiere nel corso della direzione di gara atti contrari ai suoi doveri di lealtà e impossibilità; B) facendo richiesta di indagini patrimoniali sui direttori di gara e sui loro assistenti;

- alla seconda: la violazione dell'art. 3 co. 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Vice Presidente

Alla riunione odierna in rappresentanza della Procura Federale è presente il Dott. Stefano Palazzi.

Nessun esponente è invece presente per conto della società Gela J. T.,

la quale pur tuttavia ha fatto pervenire una memoria difensiva datata 17 luglio 2002 prot. 407 dalla quale risulta che sui fatti sopra ascritti la Commissione Disciplinare ha già emesso sentenza in data 28 ottobre 2001 allegandone il contenuto.

Sulla base di quanto immediatamente sopra, il rappresentante della Procura Federale dopo un esame del documento medesimo ha richiesto senz'altro il non doversi procedere per precedente giudicato.

Esaminato a sua volta quanto pervenuto dalla società Gela J.T. ed asseverandone il contenuto, la Commissione

d e l i b e r a

non doversi procedere per precedente giudicato.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FABIO LIVERANI (GIA' TESSERATO A.C. PERUGIA ATTUALMENTE TESSERATO S.S. LAZIO)

Su richiesta del Procuratore Federale, il calciatore Fabio Liverani veniva deferito a questa Commissione per violazione dell'art. 1 co. 1° del Codice di Giustizia Sportiva avendo costui, dopo aver nominato un procuratore in data 16.7.1996, incaricato un altro in data 31.12.1999 senza procedere a formale revoca del mandato precedente.

L'incolpato inviava tramite il suo difensore note difensive nelle quali assumeva che il primo incarico era stato risolto consensualmente con il procuratore che si era assunto l'onere di formalizzare atto di rinuncia all'incarico.

La Commissione Disciplinare esaminati gli atti osserva:

L'addebito è provato documentalmente mentre della rinuncia all'incarico da parte del procuratore sportivo non v'è traccia alcuna.

Seguendo un indirizzo costante di questa Commissione si ritiene che la sanzione da irrogare sia quella della ammonizione.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di irrogare a Fabio Liverani la sanzione della ammonizione.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DAVIDE CARFORA (TESSERATO A.S. PALMESE CALCIO)

Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 9 Maggio 2002, si contesta al calciatore Carfora Davide, tesserato della A.S. Palmese Calcio la violazione di cui all'art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 11 co. 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva non avendo egli dato esecuzione al lodo arbitrale Teofrasto Talozzi - Davide Carfora del 10 maggio 2002 che lo ha visto soccombente nei termini dei 30 giorni previsti.

Alla riunione odierna è presente in rappresentanza della Procura

Federale il Dott. Stefano Palazzi.

L'incolpato non è presente nè in via personale né attraverso un proprio legale rappresentante.

Nel proprio intervento il Dott. Palazzi sottolinea come risulti in modo non equivoco che il calciatore non ha adempiuto a quanto era suo dovere adempiere; esiste pertanto a suo carico una responsabilità oggettiva ed automatica. Ciò in quanto la Federazione crea ed utilizza strumenti per il corretto funzionamento del sistema; non aderirvi costituisce fatto di significativa gravità.

Del tutto non rilevante è poi il riferimento fatto dal Carfora nelle proprie memorie difensive alle vicende personali giudiziarie del Talozzi e finalizzato ad alleggerire le proprie responsabilità. Ciò in quanto la vicenda stessa era da affrontare in altra sede.

Il Dott. Palazzi al termine del proprio intervento ha richiesto per il calciatore la squalifica a tutto il 10 settembre 2002.

Ritenendo chiari e provati come sopra descritto i fatti addebitati al calciatore la Commissione

d e l i b e r a

di irrogare al calciatore Davide Carfora la sanzione della squalifica a tutto il 10 settembre 2002.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO GIOVE (PRESIDENTE TARANTO CALCIO) E DELLA SOCIETA' TARANTO CALCIO

In data 4 Ottobre 2001 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il presidente della società Taranto Calcio Massimo Giove per la violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 27 dello Statuto perché in occasione della partita di Campionato Fasano – Taranto del 31 gennaio 2001 rilasciava a due dirigenti del Fasano un assegno bancario inesigibile a garanzia del pagamento di biglietti della partita citata ed inoltre perché in data 14 febbraio 2001 depositava ricorso all'autorità giudiziaria volto ad ottenere il sequestro del titolo, senza autorizzazione della F.I.G.C., inoltre deferiva la società Taranto per rispondere della violazione dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine all'addebito contestato al suo Presidente.

Nel corso dell'udienza tenutasi presso la sede della Lega il 27 luglio 2002 il rappresentante della Procura Dott. Stefano Palazzi confermava gli addebiti mossi nell'atto di deferimento e chiedeva per il Giove l'inibizione di mesi sei e per la società Taranto l'ammenda di euro 1.000,00.

Alla luce degli elementi sottoposti ritiene questa Commissione che il comportamento del Giove abbia violato i principi di lealtà e correttezza cui debbono ispirarsi nella loro attività i dirigenti delle società di calcio, sia nell'aver consegnato un assegno inesigibile sia nell'aver violato la clausola compromissoria che esclude la possibilità di adire il giudice ordinario in mancanza di una previa autorizzazione della Federazione; ritiene, inoltre, che la misura della sanzione individuata dalla Procura sia congrua e proporzionata

alla gravità dei comportamenti mantenuti.

Infine questa Commissione ritiene che la società Taranto debba essere richiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta, dell'addebito contestato al suo Presidente.

Per questi motivi su esposti, la Commissione Disciplinare

d e l i b e r a

di irrogare al Sig. Massimo Giove (Presidente Taranto Calcio) la sanzione dell'inibizione a svolgere l'attività relativa alla funzione di Presidente della Società per mesi sei ed alla società Taranto Calcio l'ammenda di euro 1.000,00.

*DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI **ETTORE SETTEN** (PRESIDENTE PRO-TEMPORE TREVISO F.C. 1993) DELLA SOCIETA' **TREVISO F.C. 1993** E DI **ROBERTO COLUSSI** (GIA' CALCIATORE DILETTANTE TESSERATO U.S. SEVEGLIANO E ATTUALMENTE TESSERATO A.C. THIENE)*

Gli addebiti mossi al signor Setten Presidente pro-tempore della Treviso F.C. 1993 e alla società Treviso F.C. 1993 non appaiono trovare conferma.

Devesi preliminarmente rilevare che il contestato contratto triennale fra la società Treviso e il calciatore Colussi Roberto, sarebbe stato sottoscritto nel maggio 2001. Sul punto la società osserva che in tale epoca l'incolpato signor Setten "non rivestiva alcuna carica sociale" essendo stato nominato Presidente della società incolpata solo in data 19 luglio 2001 senza che prima avesse mai rivestito carica alcuna.

La Commissione, verificati gli atti di Lega che si allegano in copia alla presente delibera, deve dare atto della esattezza della deduzione difensiva.

Il Signor Setten non risulta infatti aver ricoperto alcuna carica nella società Treviso se non a partire dal 19 luglio 2001.

Costui quindi non ha potuto sottoscrivere in veste di Presidente alcun contratto con il calciatore dilettante Roberto Colussi.

Questa Commissione ritiene comunque di affrontare il problema attinente all'elemento materiale della contestazione: la esistenza o meno di un contratto fra la società Treviso e il calciatore Colussi.

Di tale circostanza se ne viene a conoscenza attraverso la dichiarazione del signor Luigino Sabot dirigente della U.S. Savignano convocato dall'Ufficio Indagini a seguito di quanto da lui dichiarato in una intervista rilasciata al quotidiano "Il Gazzettino" dell'11 Agosto 2001.

Tra le cose costui riferiva di essere venuto a conoscenza che Roberto Colussi aveva sottoscritto, in circostanza di campionato cui partecipava il Savignano società per la quale era tesserato come calciatore un contratto triennale con la società Treviso peraltro non depositato in Lega.

Riferiva altresì che tale circostanza gli era stata confermata dal Colussi medesimo.

In mancanza di qualsiasi elemento di riscontro e ben potendosi la dedotta conferma verbale ricevuta dal Sabot essere una millanteria del

266/1055

Colussi resa al fine di valorizzare all'interno della società la sua posizione in ordine al calcio mercato, questa Commissione nutre seri dubbi, non in relazione alla attendibilità del Sabot ma alla sincerità del Colussi, tanto più che il medesimo si è reso contumace, pur avendo smentito con una memoria in maniera categorica di aver mai intrattenuto rapporti con il Treviso; ed infine la società Savignano cede il proprio calciatore senza aver tenuto alcun contratto con il Treviso; trasferendo il medesimo, a titolo definitivo alla società Thiene. Sono questi tutti elementi che non consentono un giudizio di certezza del contratto così come contestato.

All'insussistenza dell'elemento materiale consegue la dichiarazione di non responsabilità degli incolpati perché il fatto non sussiste.

Per quanto attiene alla contestazione mossa al Colussi sub c) si dichiara di non doversi procedere perché già giudicato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di prosciogliere il Sig. Ettore Setten e la società Treviso F.C. 1993 perché il fatto non sussiste;

d i c h i a r a

non doversi procedere nei confronti del calciatore Roberto Colussi perché già giudicato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Rodolfo Lena

'''

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 27 Agosto 2002

Publicato in Firenze il 12 Agosto 2002

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli